

Art. 7

(Abrogazione)

1. E' abrogato il «Regolamento di cui all'articolo 24 quater della legge regionale n. 8/1999 e seguenti modificazioni e integrazioni» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 6 luglio 2001.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 marzo 2002, n. 089/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore, nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 aprile 2001 «Disciplina per il riconoscimento dei distillatori assimilati al distillatore e al produttore», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2001;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1 del citato decreto il quale prevede che siano le Regioni e le Province autonome nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti a conferire ai soggetti richiedenti i riconoscimenti di «distillatore» di «assimilato al distillatore» e di «assimilato al produttore» a partire dall'entrata in vigore del decreto medesimo;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 3 del D.M. 23 aprile 2001 attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali il compito di redigere l'elenco nazionale dei «distillatori» degli «assimilati al distillatore» e degli «assimilati al produttore» sulla base delle comunicazioni fornite dalle Regioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

RITENUTO di individuare nell'ambito della Direzione regionale dell'agricoltura il Servizio produzioni vegetali quale responsabile dell'adozione dei relativi provvedimenti di riconoscimento di «distillatore» di «assimilato al distillatore» e di «assimilato al produtto-

re», nonché dell'eventuale revoca temporanea o definitiva dei precitati riconoscimenti effettuati;

RITENUTO di stabilire nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, le modalità ed i criteri per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore, adottando apposito Regolamento;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale dell'agricoltura;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 794 del 15 marzo 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento recante modalità e criteri per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore, nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e verrà comunicato, non appena divenuto esecutivo, al Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 23 aprile 2001.

Trieste, lì 29 marzo 2002

TONDO

Regolamento recante modalità e criteri per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore, nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Art. 1

(Riconoscimento di distillatore)

1. Per ottenere il riconoscimento ad operare nel settore delle distillazioni comunitarie, qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone che, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, distilli vini, vini alcolizzati, prodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione di uve, presenta la relativa domanda al Servizio produzioni vegetali della Direzione regionale dell'agricoltura secondo il modello predisposto dalla Direzione medesima.

2. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione contenente l'ubicazione e descrizione degli impianti di distillazione e loro potenzialità operativa giornaliera ed annua nonché la descrizione, ubicazione e capacità dei singoli depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti dalla distillazione;
- b) planimetria degli impianti di distillazione;
- c) planimetria dei depositi delle materie prime impiegate.

3. Al fine di ottenere il riconoscimento di cui al comma 1, il richiedente dimostra di possedere, anche attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- a) licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.F. competente per territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere distillate;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio;
- c) certificato di prevenzione degli incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
- d) autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal processo di distillazione;
- e) autorizzazione sanitaria.

Art. 2

(Riconoscimento di assimilato al distillatore)

1. Per ottenere il riconoscimento di assimilato al distillatore, qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone che soddisfi le condizioni dell'articolo 41, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, presenta la relativa domanda al Servizio produzioni vegetali della Direzione regionale dell'agricoltura secondo il modello predisposto dalla Direzione medesima.

2. La domanda è corredata da una relazione intesa a dimostrare che l'attività svolta è a carattere professionale.

3. Al fine di ottenere il riconoscimento di cui al comma 1, il richiedente dimostra di possedere anche attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- a) licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.F. competente per territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere commercializzate;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio.

Art. 3

(Riconoscimento di assimilato al produttore)

1. Per ottenere il riconoscimento di assimilato al produttore, l'associazione di cantine cooperative, che soddisfa le condizioni dell'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, presenta la relativa domanda al Servizio produzioni vegetali della Direzione regionale dell'agricoltura secondo il modello predisposto dalla Direzione medesima.

2. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione contenente l'ubicazione e descrizione dello stabilimento con la specificazione della capacità ricettiva dei magazzini in cui viene depositato il prodotto conferito, nonché l'elenco e la produzione complessiva delle cantine aderenti;
- b) planimetria dei magazzini in cui viene depositato il prodotto conferito.

Art. 4

(Procedimento di riconoscimento)

1. Il procedimento relativo al riconoscimento di cui agli articoli 1, 2 e 3 si conclude entro 30 giorni dal ricevimento della relativa domanda.

2. Il riconoscimento è conferito con decreto del Direttore del Servizio produzioni vegetali della Direzione regionale dell'agricoltura e rimane valido fino al 31 luglio del quinto anno a partire dalla data di riconoscimento.

3. Il Servizio produzioni vegetali comunica tempestivamente l'avvenuto riconoscimento al Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco.

Art. 5

(Revoca del riconoscimento)

1. Il distillatore, l'assimilato al distillatore e l'assimilato al produttore hanno l'obbligo di inviare i documenti e ogni altro elemento che comprovi eventuali variazioni rispetto agli elementi forniti con la domanda di riconoscimento e la documentazione ad essa allegata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

2. I riconoscimenti concessi possono essere revocati in via temporanea o definitiva nel caso di violazione delle disposizioni comunitarie, nazionali, o regionali vigenti in materia o per altri fatti o comportamenti che per la loro gravità e rilevanza non consentano la continuazione dell'attività oggetto del riconoscimento stesso.

3. La revoca temporanea o definitiva è disposta con decreto del Direttore del Servizio produzioni vegetali

della Direzione regionale dell'agricoltura entro 30 giorni dall'avvio del procedimento.

4. I soggetti interessati, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca possono chiedere audizione presso gli uffici regionali ovvero presentare memorie scritte.

5. La revoca è tempestivamente comunicata al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale provvede alla cancellazione automatica dall'elenco nel caso di revoca definitiva.

Art. 6

(Norma transitoria)

1. Per il rinnovo dei riconoscimenti in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, concessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali sulla base della previgente normativa, i soggetti interessati presentano la domanda di cui agli articoli 1, 2 e 3 al Servizio produzioni vegetali della Direzione regionale dell'agricoltura, entro il 31 maggio 2002.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 aprile 2002, n. 093/Pres.

Comitato istituzionale per le Universiadi invernali del 2003. Sostituzione componenti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto n. 0444/Pres. del 5 dicembre 2000, con il quale è stato costituito il Comitato istituzionale per le Universiadi invernali del 2003;

VISTA la nota del 4 marzo 2002 con la quale l'Assessore per le autonomie locali e allo sport chiede di apportare, nell'ambito del predetto Comitato, le seguenti modifiche:

- l'Assessore alle autonomie locali e sport (attualmente dott. Luca Ciriani) in sostituzione dell'Assessore regionale all'edilizia, Servizi tecnici, sport e volontariato, quale Vicepresidente;
- il sig. Franco Fontana, Presidente del Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia della F.I.S.I., in sostituzione del sig. Giovanbattista De Stalis;
- sig. Mario Scanferla, Presidente del Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia della F.I.S.G., in sostituzione dell'arch. Claudio Rosset;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomi-

na o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale, n. 821 del 15 marzo 2002;

DECRETA

Nell'ambito del Comitato istituzionale per le Universiadi invernali del 2003 il Vice presidente è ora l'Assessore alle autonomie locali e sport (attualmente dott. Luca Ciriani), in luogo dell'Assessore regionale all'edilizia, servizi tecnici, sport e volontariato.

Il sig. Franco Fontana, Presidente del Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia della F.I.S.I., è nominato componente del Comitato istituzionale per le Universiadi invernali del 2003, in sostituzione del sig. Giovanbattista De Stalis.

Il sig. Mario Scanferla, Presidente del Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia della F.I.S.G., è componente del predetto Comitato in sostituzione dell'arch. Claudio Rosset.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 aprile 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 aprile 2002, n. 096/Pres.

Legge regionale 43/1981. Determinazione delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica espletati dai settori, presidi e servizi delle Aziende sanitarie regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 ed in particolare l'articolo 4 che disciplina il procedimento per la determinazione delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, espletati dai settori, presidi e servizi delle Aziende sanitarie regionali;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 marzo 1997, n. 092/Pres. con il quale è stato approvato il tariffario delle prestazioni rese dalle Aziende sanitarie regionali nell'interesse di terzi richiedenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina del lavoro, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, con le relative disposizioni applicative;